

## **CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CENTO (FE) E DI PIEVE DI CENTO (BO) PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.**

L'anno 2023, il giorno quattro del mese di maggio, nella Sede municipale di Cento,

TRA

- il Comune di Cento (FE), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Edoardo Accorsi, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune "capo convenzione" avente C.F. 81000520387;

E

- il Comune di Pieve di Cento (BO), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Luca Borsari, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, avente C.F. 00470350372,

PREMESSO

- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Agenzia (ora Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali), di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria;
- che i Comuni di Cento e di Pieve di Cento sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'Albo;
- che il Consiglio comunale di Cento, con propria deliberazione n. 35 del 27/04/2023, e il Consiglio comunale di Pieve di Cento, con propria deliberazione n. 15 del 19/04/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato il convenzionamento del Servizio di Segreteria,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria dei rispettivi Enti alle condizioni ivi previste.

### **1. OGGETTO**

La presente convenzione disciplina la gestione in forma coordinata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Cento (FE) e di Pieve di Cento (BO) al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.

### **2. COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Le parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di Cento (FE), al cui Sindaco spettano la nomina e la revoca del Segretario, d'intesa con il Sindaco del Comune di Pieve di Cento (BO).

### 3. DECORRENZA E DURATA

La validità della convenzione decorre dal giorno di presa in servizio del Segretario comunale, data comunque successiva al riconoscimento della stessa da parte del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali.

La scadenza naturale della convenzione viene fissata al giorno 31/12/2026.

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire anche prima della scadenza per motivata determinazione di una delle parti, da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio comunale da notificare all'altro Ente e da trasmettere alla competente sede dell'Albo. In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 30° giorno successivo alla data di notifica.

Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli comunali degli Enti convenzionati.

Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Sindaco del Comune capo convenzione dovrà darne comunicazione al Segretario titolare, mentre alla competente Sezione dell'Albo dovranno essere inviati i provvedimenti adottati dai Comuni affinché la stessa possa prendere atto dello scioglimento della convenzione e a quant'altro le compete.

Dalla data di cessazione, per scadenza naturale o intervenuta, della convenzione, il Segretario diviene automaticamente titolare del Comune capo convenzione, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999.

### 4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio ed organizzerà il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, garantendo un'equa distribuzione della presenza in entrambi i Comuni, da concordare con i Sindaci dei Comuni stessi.

### 5. SOSTITUZIONI DEL SEGRETARIO

In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata da un Segretario comunale in disponibilità oppure da un Segretario incaricato a scavalco.

Sarà possibile, in alternativa alle soluzioni di cui sopra, avvalersi del Vicesegretario.

### 6. STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali.

Il Segretario titolare della sede convenzionata ha diritto alla corresponsione della retribuzione aggiuntiva a norma dell'art. 45 del vigente CCNL.

Saranno corrisposte direttamente dal Comune interessato le somme spettanti al Segretario per i diritti di rogito, ove spettanti.

### 7. RIPARTO DELLE SPESE

Le spese relative alla gestione del Servizio convenzionato faranno capo ai comuni convenzionati nelle seguenti percentuali:

Comune di Cento (FE) 83,33 %

Comune di Pieve di Cento (BO) 16,67 %

Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune capo convenzione. L'altro Ente convenzionato rimborserà al Comune capo convenzione la parte di spese a proprio carico. L'Ufficio Personale del Comune capo convenzione comunicherà all'altro Ente convenzionato la somma da rimborsare.

#### 8. MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli Enti convenzionati e le relative deliberazioni dovranno essere trasmesse alla competente Sezione dell'Albo.

#### 9. COMPETENZE DEL MINISTERO DELL'INTERNO – ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

La presente convenzione, sottoscritta dai Sindaci degli Enti convenzionati e corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali, viene inviata al Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco di Pieve di Cento

Luca Borsari

Il Sindaco di Cento

Edoardo Accorsi